



Tribunale Ordinario di Sassari

Sezione Lavoro

Decreto ex art. 28 legge n. 300/1970

Il Giudice dott. Matteo Girolametti

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 436/2024 RGL pendente
tra

XXXXXX (C.F. CHNPRG59T03I565O), con **XXXX**;

RICORRENTE

e

COMUNE DI SASSARI (C.F. 00239740905), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Ida Rinaldi, Simonetta Pagliazzo, Anna Piredda, Marco Russo e Alberto Sechi;

RESISTENTE

sciogliendo la riserva assunta in data 27/03/2024 così rileva.

1. Con ricorso proposto in data 8 marzo 2024 ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio il **COMUNE DI SASSARI**, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sotto riportate.
2. Parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento dell'Ente convenuto del 4 marzo 2024, con cui veniva disposto il trasferimento di quattro dipendenti comunali, tra cui **xxxx**, integrerebbe una condotta antisindacale, non avendo richiesto e ottenuto il nulla osta del sindacato di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori.
3. **xxxx**, trasferita dall'ufficio elettorale comunale (appartenente al Settore xxx), con sede in xxx, al Settore xxx, è invero dirigente della CISL FUNZIONE PUBBLICA e RSU in carica.
4. **xxxx**, dirigente del sindacato ricorrente e delegato alla rappresentanza nelle riunioni di contrattazione, consultazione e concertazione, anch'egli in servizio presso l'ufficio



elettorale, veniva invece trasferito al Settore xxx con nuova sede di lavoro in xxx.

5. Secondo parte ricorrente il provvedimento datoriale sarebbe lesivo delle prerogative sindacali dei due dirigenti, essendo stati trasferiti in settori autonomi distanti da quelli di provenienza, causando un pregiudizio al contatto quotidiano con i colleghi che costituivano il nucleo dei loro sostenitori sindacali.
6. Il trasferimento sarebbe inoltre, secondo la contestazione di parte ricorrente, del tutto immotivato, in quanto afferente a una pretesa turnazione periodica dei dipendenti comunali, anche ai fini dell'acquisizione di nuove professionalità per i dipendenti. Il Comune convenuto non avrebbe invece dato alcun conto delle ragioni tecnico, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c. ai fini del trasferimento.
7. La finalità di quest'ultimo sarebbe invece meramente antisindacale, come risulterebbe anche dalla circostanza che i due ricorrenti, prossimi alla quiescenza e pertanto senza una prospettiva di acquisizione di competenze nel nuovo ruolo, vantano invece una significativa esperienza maturata presso l'ufficio elettorale, che si troverebbe privato di due figure in prossimità delle elezioni comunali.
8. Peraltro, al 7 marzo 2024, prima giornata di assegnazione presso il nuovo incarico, i ricorrenti non sarebbero nemmeno stati in grado di svolgere le nuove funzioni, non essendo state predisposte le relative postazioni; tanto che i due dirigenti sindacali erano stati invitati a richiedere il collocamento in ferie. Inoltre, xxx sarebbe stato assegnato a un sottopiano, in cui operano solo altri due lavoratori, nemmeno dipendenti del Comune resistente.
9. I ricorrenti hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni;
 - 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
 - 2) accertare e dichiarare che il provvedimento datoriale n. 6 del 4 marzo 2024 emesso dal Comune di xxx, integra condotta antisindacale ex art. 28 Legge 300/1970 per i motivi indicati in espositiva;
 - 3) per l'effetto ordinare al Comune xxx, in persona del suo Sindaco pro tempore, di cessare immediatamente il comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti, revocando, con riferimento ai ricorrenti xxx, il provvedimento per qui è causa;
 - 4) con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfetario al 15%".



10. Si è ritualmente costituito il COMUNE DI SASSARI, eccedendo anzitutto il difetto di legittimazione ad agire dei sig.ri xxx, non potendo questi ultimi avvalersi personalmente dello strumento di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
11. Sempre in via preliminare, l'Ente resistente ha eccepito la nullità del ricorso e della procura conferita dal Segretario Generale della xxx, non essendo stato prodotto lo statuto dell'associazione, contestando altresì la mancanza di prova dell'assunzione di xxx della qualità di Segretario Generale della xxxx DI SASSARI.
12. Nel merito, il convenuto ha anzitutto eccepito l'inapplicabilità della tutela domandata nei confronti del sig. xxxx, atteso che quest'ultimo non è componente della RSU; invero, il nulla osta per il trasferimento non riguarderebbe i soli iscritti al sindacato o i dirigenti sindacali esterni che non fanno parte della rappresentanza sindacale all'interno del Comune, ma appunto i soli lavoratori componenti di quest'ultima.
13. In ogni caso, il COMUNE DI SASSARI ha eccepito l'inapplicabilità al trasferimento in esame del previo nulla osta da parte dell'associazione sindacale di appartenenza, posto che l'art. 20 del CCNQ del 4.12.2017, volto a regolare le prerogative sindacali, ha stabilito che tale procedura è applicabile solo nel caso in cui il dirigente sindacale venga trasferito presso un comune diverso o presso una differente circoscrizione del medesimo ente. Nella fattispecie dedotta, i sig.ri xxx sono stati sì trasferiti ad altra unità operativa, ma all'interno del medesimo Comune di Sassari e della medesima circoscrizione, e peraltro neanche in una sede periferica dello stesso, essendo stati trasferiti, rispettivamente, a 350 metri e 1.500 metri dalla precedente sede.
14. Il Comune ha altresì evidenziato che nei nuovi luoghi di lavoro sarebbe presente un numero maggiore di dipendenti rispetto al precedente, tra cui peraltro degli iscritti ai sindacati di appartenenza; sicché, i ricorrenti sarebbero comunque nelle condizioni di poter fare proselitismo sindacale.
15. Con riferimento alla censura afferente all'assenza delle ragioni tecnico, produttive e organizzative, il resistente ha anzitutto contestato la carenza di legittimazione attiva della xxx DI SASSARI, e peraltro l'inammissibilità dell'azione, in quanto esorbitante dalla tutela di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, riguardando i rapporti di lavoro privatistici tra i dipendenti e il datore di lavoro.



16. In ogni caso, il COMUNE DI SASSARI ha posto in evidenza la sussistenza delle ragioni volte a determinare il trasferimento dei dipendenti, come chiarito con la nota del 25 marzo 2024, ovvero l'esigenza del Comune di assegnare all'ufficio elettorale dipendenti più giovani dal punto di vista lavorativo, in ottica formativa, anche in vista della prossima quiescenza degli odierni ricorrenti, e affiancati da un funzionario più anziano. A ciò poi si aggiungerebbe l'esigenza di ampliare la dotazione organica dei rispettivi settori di assegnazione degli odierni ricorrenti.
17. L'Ente ha poi contestato l'asserzione sollevata dalla controparte circa l'assegnazione del sig. xxx a uno spazio sito in un sottopiano, essendo la postazione di quest'ultimo posta in un *open space* al piano terra di un palazzo di carattere storico, idonea allo svolgimento della prestazione lavorativa.
18. Infine, secondo il Comune resistente non corrispondeva alla realtà dei fatti che i due sindacalisti erano stati costretti a prendere ferie in attesa della nuova assegnazione, atteso che sarebbero stati questi ultimi a richiedere di poter usufruire dei giorni di riposo arretrati.
19. A seguito della discussione orale all'udienza del 27 marzo 2024, il giudicante tratteneva in riserva la decisione.
20. Preliminarmente, occorre occuparsi dell'eccezione di nullità del ricorso e della procura per preteso difetto di rappresentanza della xxxx DI SASSARI.
21. Tale doglianza va rigettata, in quanto infondata.
22. In via generale si osserva che l'individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi far riferimento alle strutture che tali statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 212 del 09/01/2008).
23. Dallo statuto della xxx prodotto dai ricorrenti in data 26 marzo 2024, si evince che con riferimento alle federazioni territoriali, *“il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione Territoriale”* e che *“la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi sono stabiliti dai Regolamenti territoriali di attuazione dello Statuto”*.
24. Il regolamento attuativo adottato dal Consiglio Generale di xxx DI SASSARI in data 10.7.2020, all'art. 41 prevede poi che, conformemente allo statuto sopra richiamato, spetta alla Segreteria Territoriale *“b) rappresentare la Federazione nei confronti dei*



terzi” e che *“la rappresentanza legale della Federazione nell’ambito e nei limiti delle competenze previste dallo Statuto, spetta al Segretario Generale Territoriale”*.

25. Non può pertanto revocarsi in dubbio che sia il Segretario Generale di xxxx DI SASSARI ad avere la rappresentanza, tanto sostanziale quanto processuale, di tale associazione. Né, peraltro, occorre, contrariamente a quanto argomentato oralmente da parte del Comune resistente, alcuna delibera di autorizzazione da parte della Segreteria Territoriale per agire o resistere in giudizio, non essendo tale procedura prevista né dallo statuto né dal regolamento attuativo in esame (a differenza di quanto prescritto dall’art. 30 dello Statuto del COMUNE DI SASSARI che riserva alle deliberazioni della Giunta comunali la decisione sulla resistenza in giudizio), cosicché il sindacato ricorrente agisce legittimamente nella persona del Segretario Generale.
26. Inoltre, si osserva che è altresì infondata l’eccezione di difetto di rappresentanza di xxxx, essendo quest’ultima stata eletta Segretario Generale di xxx DI SASSARI, come da verbale del Consiglio generale Territoriale del 29 settembre 2023 (doc. 7 fasc. ricorrente), conformemente all’art. 27 del regolamento attuativo.
27. Coglie invece nel segno l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata nei confronti di xxxx.
28. Occorre rammentare che lo speciale rito di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è riservato al *“ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”*, atteso che l’interesse protetto dalla disposizione richiamata è quello proprio del sindacato e non già quello del singolo lavoratore di cui il sindacato non è un sostituto processuale. Invero, potrebbe accadere che un atto del datore di lavoro legittimo sul piano del rapporto di lavoro possa costituire una condotta antisindacale e, allo stesso tempo, che un inadempimento nei confronti del singolo lavoratore non costituisca comportamento antisindacale.
29. Sul punto non coglie nel segno l’obiezione sollevata da parte ricorrente all’udienza del 27 marzo 2024, ove ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte, sez. lav., ordinanza n. 20827 del 2022, per sostenere la sussistenza della legittimazione attiva degli odierni ricorrenti. Invero, nel caso scrutinato dalla Cassazione si discuteva della legittimazione del dirigente sindacale a far valere l’illegittimità del trasferimento intimato senza previo nulla osta, ma in via ordinaria. In tale sede si è difatti ribadito il principio secondo cui *“lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale [...] è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere*



l'illegittimità del trasferimento per mancata richiesta del nulla osta sindacale prescritto dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori» (Cass. 19.11.1997, n. 11521)”, trattandosi di atto plurioffensivo, tanto delle libertà sindacali - la cui tutela è rimessa all'associazione -, quanto dei diritti del singolo dirigente sindacale quale lavoratore, con legittimazione di quest'ultimo ad agire con i mezzi ordinari di tutela.

30. A ciò consegue l'inammissibilità del ricorso proposto dai sig.ri xxxx.
31. Nel merito, il principio della ragione più liquida impone l'esame diretto della dedotta natura antisindacale del trasferimento, atteso che il rigetto delle ragioni sollevate dal sindacato ricorrente assorbe in ogni caso anche l'ulteriore eccezione di inapplicabilità della tutela richiesta nei confronti del sig. xxx.
32. In generale si osserva che l'art. 28 L. 300/70 tutela le organizzazioni sindacali dal comportamento illegittimo del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, attribuendo al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il potere di ordinare al datore la cessazione del comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, *“La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale”* (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13726 del 17/06/2014; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9250/2007).
33. Il nucleo delle doglianze sollevate da parte ricorrente attiene al preteso mancato rispetto da parte del COMUNE DI SASSARI dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, nella misura in cui quest'ultimo non ha richiesto e ottenuto il previo nulla osta necessario per il trasferimento dei dirigenti sindacali xxx.



34. Si rileva che nell'ambito dell'esercizio delle prerogative sindacali, in data 4 dicembre 2017 è stato approvato il contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. Quest'ultimo si applica, secondo l'art. 1, ai dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operando poi un rinvio allo Statuto dei Lavoratori per quanto non specificamente previsto nelle materie della libertà e dignità del lavoratore e delle libertà ed attività sindacali (art. 1, comma 4).
35. Il CCNQ in esame stabilisce all'art. 20, comma quarto, che *“il trasferimento in un'unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente”*.
36. È pertanto tale norma che detta la disciplina applicabile al trasferimento dei sig.ri xxxx. Né sussiste alcun conflitto tra la normativa in esame e l'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, posto che in quest'ultimo ci si riferisce genericamente al concetto di unità produttiva, senza altro puntualizzare; si deve, pertanto, fare riferimento ai criteri altrove contenuti, e nello specifico caso alla disposizione dell'art. 20 del CCNQ, disciplina collettiva che regola il caso in esame, che specifica che il nulla osta è richiesto solo ove vi sia un trasferimento in altra unità produttiva situata in diverso comune o in una circoscrizione differente del medesimo comune.
37. Nella presente controversia è incontestato, nonché emergente a livello documentale (docs. 4, 5 e 6 fasc. resistente), che il trasferimento è stato disposto nel territorio dello stesso Comune di Sassari e nella medesima circoscrizione. Difatti, l'unica altra municipalità presente nel territorio comunale è quella della Murra (conformemente al decentramento amministrativo stabilito dall'art. 48 dello statuto del COMUNE DI SASSARI), con esclusiva sede presso Baratz Villassunta, in Via dei Fenicotteri. Invece, dalla precedente sede presso xxx, xxx è stata destinata xxx, e il sig. xxx in xx, appartenenti allo stesso territorio comunale.
38. Tale valutazione è pertanto assorbente ai fini del rigetto del ricorso, non dovendo il COMUNE DI SASSARI subordinare il trasferimento dei sig.ri xxx al previo nulla osta di xxx FUNZIONE PUBBLICA DI SASSARI.



39. Per quanto riguarda le ulteriori deduzioni, si ricorda che al fine della tutela di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, occorre che la condotta datoriale sia diretta a impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero. Nel caso di specie, al di là della questione della mancata richiesta del nulla osta per il trasferimento dei dirigenti, non risultano specificamente dedotti ulteriori risvolti antisindacali della condotta datoriale, essendo solo genericamente allegato che tale trasferimento comporterebbe un pregiudizio al contatto e allo scambio quotidiano con i colleghi rappresentati e costituenti i sostenitori di detti dirigenti sindacali, senza tuttavia articolare le specifiche ragioni per cui il provvedimento impedirebbe di esercitare le prerogative sindacali loro accordate, non potendo ritenersi il trasferimento *ex se* lesivo dei diritti dei dirigenti sindacali.
40. Così, esorbita dalla cognizione del presente giudizio anche la valutazione in ordine alla sussistenza delle ragioni e della motivazione addotte dal COMUNE DI SASSARI a legittimazione del trasferimento dei dipendenti; ciò in quanto la questione dedotta, con riferimento al rispetto dei parametri posti dall'art. 2103 c.c., afferisce al rapporto di lavoro tra i due dipendenti e il Comune convenuto, e astrattamente rilevante solo ove si risolve in una oggettiva limitazione o impedimento all'esercizio dei diritti sindacali. Difatti, i diritti privatistici dei dipendenti potrebbero essere oggetto di tutela nell'ambito del rito azionato unicamente quale riflesso della protezione degli interessi collettivi affidati al sindacato, e che nel caso di specie non sono stati tuttavia lesi dalla condotta datoriale.
41. Così, allo stesso modo, esula dal *thema decidendum* l'idoneità o meno della postazione lavorativa del sig. xxx e delle mansioni affidate ai due dirigenti sindacali.
42. Conclusivamente, il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, sul parametro dei procedimenti cautelari di valore indeterminabile e bassa complessità, per le fasi di studio della controversia, di introduzione del giudizio e decisionale. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

P.Q.M.

- dichiara** inammissibile il ricorso proposto da xxxxx;
- rigetta** per il resto il ricorso;



- condanna** xxxx, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del COMUNE DI SASSARI, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.

Si comunichi alle parti.

Sassari, 02/04/2024

Il Giudice

Dott. Matteo Girolametti